



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 58 DEL 16/04/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN VIA DEI PIOPPI IN OCCASIONE DEL MERCATO AGRICOLO. STAGIONI 2025 - 2026 - 2027.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che in data 08/04/2025 è stata approvata la graduatoria delle aziende autorizzate alla partecipazione al mercato agricolo di piazzetta Casa Bianca per le stagioni estive 2025, 2026 e 2027;

Visto il vigente regolamento comunale del mercato agricolo della Città di Jesolo riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, da ultimo aggiornato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 28/03/2024;

Visto la richiesta del Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive - Unità organizzativa Attività Produttive prot. GE/2025/0027739 del 14/04/2025 di emissione ordinanza di regolamentazione degli stalli di sosta a disco orario sul lato sud di viale Dei Pioppi, nel tratto compreso tra l'hotel Casa Bianca ed il IV accesso al mare di viale Dei Pioppi, "*per le stagioni estive 2025, 2026 e 2027 tutti i mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 23,00 dal 15 maggio al 31 maggio e dal 1 settembre al 30 settembre, e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 dal 1 giugno al 31 agosto*";

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti al fine di garantire quanto sopra citato;

Visto l'art. 1, 5, 7, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Codice della Strada in correlazione con gli articoli del Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

Che per le stagioni estive **2025 – 2026 – 2027**:

- tutti i **mercoledì** dal 15 maggio al 31 maggio e dal 1 settembre al 30 settembre, dalle **ore 16:00** alle **ore 23:00**;
- tutti i **mercoledì** dal 1 giugno al 31 agosto, dalle **ore 17:00** alle **ore 24:00**;

sul **lato sud** di viale dei Pioppi, nel tratto compreso tra l'hotel Casa Bianca ed il IV accesso al mare di viale dei Pioppi, sugli stalli di sosta regolamentati a disco orario ivi presenti, sia istituito un **divieto di sosta con rimozione ad eccezione** dei veicoli al servizio delle ditte partecipanti al mercato agricolo ed utilizzati per il trasporto di merci e attrezzature.

Questi ultimi, durante tutta la sosta, dovranno esporre in maniera ben visibile il contrassegno autorizzativo che dovrà essere rilasciato dall'ufficio comunale di riferimento.

Lo stesso contrassegno dovrà essere esibito agli organi di polizia in caso di controllo e potrà essere ritirato in caso di accertato abuso.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/92, D.P.R. n. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.